



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.207.2

*Allegati:* 3

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 9929]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[ID\_VIP 9929]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 9929] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Portoscuso e Gonnese) - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "GREEN AND BLUE SU MUNZIONI" della potenza di 39,0312 MW, con opere connesse di collegamento alla RTN – Progetto Definitivo.**  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)  
Proponente: SF ISLAND S.r.l.  
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

*e. p.c.*

*All* Ufficio di Gabinetto  
del Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

*e. p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna  
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

*e. p.c.*

*Alla* U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401  
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

*MA*

**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**VISTO** l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

**VISTA** la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**VISTA** la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

**VISTA** la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

**VISTO** il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

**CONSIDERATO** che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice

stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

**VISTA** la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

**VISTA** la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi”*.

**CONSIDERATE** la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

**CONSIDERATA** la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *“Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche”*.

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante *“Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo”*, resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l’altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della *“Fascia costiera”*, determinando di conseguenza e tra l’altro *“... di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l’edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d’uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche “D” e “G” del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall’operatività del vincolo paesaggistico “fascia costiera”, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo ...”*;

**CONSIDERATO** che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risulta allegata anche la *“Tavola 2B – Comune di Gonnese”*, relativa al piano consortile del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SULCIS IGLESIENTE (DPCM del 28/11/1967), nell’ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi, con riferimento a *“zone di discariche”*, avendo fatto salva la specifica disciplina dettata per le *“bellezze naturali”* dall’art. 2 delle *Norme per la disciplina delle attività estrattive di cava, di miniera e di discarica dei relativi sterili* della Variante n. 1 del Piano Regolatore Agglomerato Industriale di Portovesme del 25/09/1981.

**VISTE** le *“Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”*, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE, benché l’impianto proposto non si qualifichi come agrivoltaico.

**CONSIDERATO** che **SF Island S.r.l.**, con nota dell'8/06/2023, ha presentato istanza anche al Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "GREEN AND BLUE SU MUNZIONI" della potenza di 39,0312 MW, con opere connesse di collegamento alla RTN – Progetto Definitivo**, nei comuni di Portoscuso e Gonnese, nella provincia del Sud Sardegna.

**CONSIDERATO** che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo fotovoltaico, denominato "SU MUNZIONI", di potenza di picco nominale pari a 39,0312 MW nel territorio di Portoscuso in località "Su Munzioni", con opere di connessione alla RTN fino a Gonnese (località "Nuraxi Figus"). Il percorso del cavo interrato, per una lunghezza di circa 1,85 km seguirà pressoché la viabilità esistente. L'impianto verrà collegato in antenna a 220 kV alla futura Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN da inserire nella linea RTN "Sulcis-Oristano" a 220 kV; alla futura SE si affiancheranno anche una nuova Stazione Elettrica Utente (SEU) a 4 stalli ed una nuova Stazione Elettrica Utente "3 progetti SF". L'impianto avrà una dimensione complessiva di circa 57,46 ha con una superficie occupata dai pannelli fotovoltaici pari a 35,75 ha (superficie netta fotovoltaica pari a circa 17,44 ha); sarà costituito da 56.160 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino montati su strutture ad inseguimento solare (tracker), in configurazione bi-filare fissati con pali in acciaio battuti nel terreno, disposti in file parallele con interasse pari a 7,5 m. Alla massima inclinazione i moduli avranno altezza minima fuori terra superiore a 0,50 m ed altezza massima di 4,68 m. All'interno del campo saranno realizzate 4 Power Station o cabine di campo. L'area sarà recintata da una rete di colore verde con varchi di altezza pari a circa 2 m; quale opera di mitigazione, è prevista la realizzazione di una fascia arborea e arbustiva perimetrale interna alla recinzione. Con la documentazione integrativa volontaria del 22/11/2023, il Proponente a seguito delle osservazioni presentate da Enel Green Power S.p.A. ha modificato la disposizione dei pannelli fotovoltaici previsti, rimanendo comunque all'interno dello stesso areale precedentemente interessato.


**CONSIDERATO** che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. n. m\_amte.MASE.RU.U.0103778 del 26/06/2023, ha comunicato "... *la procedibilità dell'istanza ...* " di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

**CONSIDERATO** che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 19349 del 26/06/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- b) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 13304 del 04/07/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinqies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR. Con la medesima nota del 04/07/2023 sono stati trasmessi alla Soprintendenza ABAP ed alla Regione Autonoma della Sardegna i seguenti elaborati: "Dati GIS" – in formati vari;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 22709 del 27/07/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Iglesias, con nota prot. n. 49209 del 12/07/2023, osserva che "... *Dall'analisi degli elaborati progettuali risulta che i moduli fotovoltaici, le Power Stations, la Cabina Concentrazione/Trasmissione e la recinzione perimetrale, ricadono quasi completamente all'interno di aree interessate da un incendio del 2007, dove la vegetazione costituiva bene vincolato "bosco", così come definito dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2016, n. 8. Considerata la natura dell'opera ed il periodo di tempo intercorso*


dall'evento incendiario (sedici anni), risultano superati i divieti previsti dall'art. 10 del L. 21.11.2000 n. 353. Si informa infine che l'eventuale taglio o sradicamento di piante di quercia da sughero (*Quercus suber* L.), anche isolate, richiede da parte della Società proponente la presentazione, sempre a questo Servizio, di idonea pratica ai sensi della L.R. 4/1994”;

- d) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna** nota prot. n. 8253 del 31/07/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le proprie osservazioni, evidenziando, tra l'altro, che “... L'area dell'impianto di produzione energetica risulta sovrapposta ad un elemento idrico del reticolo ufficiale di riferimento ai fini PAI ivi incluso quello desumibile dalla carta dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25VS edita per la Sardegna dal 1958 al 1965, denominato 107016\_FIUME\_1916, e relative fasce di prima salvaguardia di cui all'art. 30 ter delle N.A. del PAI, equiparate ad aree a pericolosità molto elevata Hi4. Tale interferenza risulta individuata rispetto all'area di progetto nella TAV\_FTV012 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E PAI, mentre non risulta individuata rispetto all'impianto nella TAV\_FTV013 - LAYOUT IMPIANTO. Ai sensi della deliberazione G.R. regionale n. 59/90 del 27.11.2020 avente ad oggetto "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di Impianti Alimentati da fonti energetiche rinnovabili" e ai sensi delle Norme di Attuazione (N.A.) del PAI, che recitano "nelle aree di pericolosità molto elevata resta comunque sempre vietato realizzare nuovi impianto tecnologici fuori terra", affinché l'intervento possa essere ammissibile sarà necessario che le aree di pericolosità Hi4 siano sgombrare da pannelli e da eventuali opere accessorie quali recinzioni, manufatti fuori terra o interrati a servizio dell'impianto ...”;
- e) **SF ISLAND S.r.l.**, nota del 24/08/2023, con la quale si controdeducono – allegando specifici elaborati progettuali – le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di cui alla nota prot. n. 8253 del 31/07/2023:



(da SVILUPPO PLANIMETRICO ELEMENTI IDRICI SU BASE DBGT\_10K\_22, elaborato n. TAV\_FTVDISTR. 01, particolare)

MA



(da SVILUPPO PLANIMETRICO ELEMENTI IDRICI SU BASE IGM, elaborato n. TAV\_FTVDISTR. 02, particolare);

- f) **SF ISLAND S.r.l.**, nota del 24/08/2023, con la quale si controdeducono – allegando specifici elaborati progettuali – agli ulteriori contributi istruttori trasmessi con le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della difesa dell’ambiente di cui alla nota prot. n. 22709 del 27/07/2023, ritenendo, tra l’altro, l’area ove si localizza l’impianto industriale quale idonea per il solo fatto della sua destinazione urbanistica ad area idonee, comunque non raffrontandosi con la relativa attuale sua connotazione naturale;
- g) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna** nota prot. n. 9057 del 30/08/2023, con la quale si prende atto delle integrazioni documentali del Proponente presentate il 24/08/2023;
- h) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 21349 del 24/11/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il parere endoprocedimentale in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, rilevando per quanto attiene all’**Area funzionale Patrimonio archeologico** afferma che “... **A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO [-] 1.2.a. Beni archeologici [-] 1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze: Nel territorio in esame risultano i seguenti beni dichiarati di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. degli artt. 10 e 45 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii.:**  
**Comune di Portoscuso**  
*Resti di circoli megalitici di Impera Carta, bene dichiarato di interesse culturale con DM del 22/04/1995 ai sensi della L. 1089/1939 artt. 1 e 3, a circa 600 m dalla Cabina di concentrazione Insediamenti nuragici di Ghilotta (nuraghe) e Punta Maiorchina (nuraghe, villaggio e tombe romane), bene dichiarato di interesse culturale con DM del 26/05/1997 ai sensi della L. 1089/1939 artt. 1 e 3, a circa 2500 m dalla Stazione elettrica di trasformazione*  
**Comune di Gonnese**  
*Tempio a pozzo Nuraxi Figus, bene dichiarato di interesse culturale con DM del 30/09/1996 ai sensi della*

MA

L. 1089/1939 artt. 1, 3 e 21, a circa 600 m. dalla Stazione elettrica di trasformazione  
1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12): a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Portoscuso

Loc. Masoni Ignazio, Edifici di età romana, a circa 200 m dall'impianto e a circa 100 m dal cavidotto

Loc. Sa Grutta de is Abis, Insediamento all'aperto del neolitico finale, a circa 700 m dall'impianto

Loc. Su Piccinu Mortu, Tombe di età romana a circa 400 dall'impianto

Loc. Su Medadeddu, Nuraghe, a circa m. 680 dall'impianto

Loc. Sa Domu 'e su Para a circa m. 1.500 dall'impianto

Loc. Paringianeddu: Sa Domu de Perdu-Paringianeddu, Insediamento di età punico-romana Nuraghe Paringianeddu, a circa 900 dall'impianto

Is Crixionis, Nuraghe e insediamento di età romana, a circa m. 1200 dall'impianto

Loc. Paringianu, Nuraghe Paringianu II, a circa m. 1.200 dall'impianto

Comune di Gonnese

Vasca vinaria di Nuraxi Figus, a circa 200 m dal cavidotto e dalla Stazione elettrica di trasformazione

Nuraghe Is Arenas, a circa 900 m dalla Stazione elettrica di trasformazione

Nuraghe Nuraxi Figus, a circa 600 m. dalla Stazione elettrica di trasformazione

A.2. **ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO** [-] Dalla verifica della documentazione d'archivio e scientifica, l'area interessata dal progetto di impianto fotovoltaico risulta inserita in un contesto di frequentazione antropica antica e si qualifica come elevato il rischio di rinvenimenti archeologici[.] Vista la prossimità dell'opera in oggetto ai siti sopra elencati, alcuni già dichiarati di interesse culturale ex art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. o per i quali è in corso l'istruttoria da parte di questo Ufficio, non indagati scientificamente e dei quali, pertanto, non è nota l'effettiva estensione, l'espressione di un parere completo in relazione alla tutela archeologica richiederebbe ulteriori indagini sul campo.

A.3. **RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE**

Per esprimere un parere esaustivo sull'impatto archeologico del progetto sarebbe necessario attivare la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e sgg., del D.Lgs. 50/2016[.]

A 4. **PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO**

L'impianto fotovoltaico in progetto ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di siti archeologici che qualifica come elevato il rischio di nuovi rinvenimenti, particolarmente lungo il cavidotto di collegamento e che, rende, pertanto, necessario attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l'espressione di una istruttoria esaustiva e per la verifica completa dell'impatto sul patrimonio archeologico esistente. Si evidenzia, tuttavia, l'elevata probabilità che da tali indagini emergano nuovi rinvenimenti di interesse archeologico e che venga ulteriormente incrementato il quadro[.] Si segnala, ai sensi dell'art. 24 del D. L. 13 del 2023, che l'impianto ricade ad una distanza inferiore a 500 m dai siti Loc. Masoni Ignazio, Edifici di età romana e Loc. Su Piccinu Mortu, Tombe di età romana, per i quali sono in corso le istruttorie per la dichiarazione di interesse culturale ex art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.".

Per quanto attiene alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente valuta che "... B.1. **SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO** [-] B.1.1 Beni Paesaggistici ... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento [-] L'area di progetto ricade nell'Ambito di Paesaggio costiero n. 6 "Carbonia e Isole Sulcitane" e pertanto per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, la disciplina del PPR è direttamente applicabile ed immediatamente efficace.

-Assetto ambientale [-] Componenti ambientali [-] Le aree interessate dall'impianto, sono classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" (artt. 28-30 delle NTA), compresa la Stazione Elettrica, nonché in aree classificate come "aree seminaturali" della fattispecie "praterie" (artt. 25-27 delle NTA), "aree naturali e sub-naturali" della fattispecie "macchia" (artt. 22, 23, 24 delle NTA).

MA

Disciplina delle “aree ad utilizzazione agroforestale”, art. 29 delle NTA, sono vietate “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso”.

Disciplina delle “aree seminaturali”, art. 26 delle NTA, per cui sono vietati “gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado”. Disciplina delle “aree naturali e sub-naturali”, art. 23 delle NTA, è vietato: “qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”.

- Bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. a) delle NTA “Fascia costiera”: l'impianto FV in comune di Portoscuso ricade all'interno del perimetro della Fascia costiera; non le aree in comune di Gonnessa ove sorgeranno le future SE ed SEU.

- Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3, lett. g) delle NTA: uno specchio d'acqua a circa 860 m.

- Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, “Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee”, oltre a quelli indicati al punto B.1.1.b:

Fascia di tutela del Riu Perdaias, a circa 830 metri;

...

Disciplina dei beni paesaggistici: art. 18 delle NTA “Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale”, “i beni paesaggistici (...) sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”.

- Assetto storico culturale [-] - Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli art. 47, comma 2, lett. c) e art. 48 comma 1 lett. a) delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49:

BUR 5896 - Circoli Megalitici S'Imperacarta, a circa 600 m;

BUR 5650 – Insediamento sparso Medau, a circa 790 m;

BUR 9208 - Nuraghe Crixionis, a circa 1,2 km;

Verbale di copianificazione del 07/07/2010 – Domus de Janas Nuraxi Figus.

- Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 47, 51 e 52 della NTA del PPR – Nuclei di antica e prima formazione: Cortoghiana, a circa 2,5 km.

- Beni identitari ai sensi dell'art. 47 e 57 delle NTA del PPR:

l'impianto ricade all'interno del bene identitario “Area dell'organizzazione mineraria”;

l'impianto ricade all'interno del Parco geominerario ambientale storico della Sardegna.

- Assetto insediativo [-] L'intervento è disciplinato dalle NTA del PPR all'art. 103 – “Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni”, per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; se ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali. L'impianto ricade in aree perimetrare dal PPR come “Grandi Aree Industriali” (Consorzio industriale provinciale Sulcis –Iglesiente, dotato di un Piano Urbanistico Consortile), disciplinate all'art. 93 delle NTA.

...

## B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che l'areale ove sarà installato il campo fotovoltaico è un'area definita non idonea alla localizzazione di grandi impianti fotovoltaici dalla DGR 59/90 del 27.11.2020 in quanto: - ricadente nelle Aree dell'organizzazione mineraria e del Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna (aree non idonee-Gruppo 13), in quanto “la realizzazione di impianti

*potrebbe compromettere il ruolo di collegamento ecologico funzionale, nonché lo stato di equilibrio tra habitat naturale e attività antropiche e gli aspetti percettivi e simbolici dei luoghi”.*

*L’area interessata dall’impianto e delle opere di rete compresa la Stazione Elettrica è posta a cavallo tra i territori di Gonnese e Portoscuso, in località “Su Munzioni”, a circa 2 km dalla costa. L’impianto si estende per circa 57,46 ha, con una superficie occupata dai pannelli fotovoltaici pari a 35,75 ha, in un’area pressoché pianeggiante dalla morfologia eterogenea, a tratti coperta da manto erboso ed a tratti con roccia affiorante, contornata da praterie e macchia mediterranea. Il sito ove saranno installati i moduli fotovoltaici ricade all’interno del “Consorzio industriale provinciale Sulcis – Iglesiente” ed è compreso all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) del Sulcis Iglesiente Guspinese, sebbene l’area di progetto risulti ad oggi del tutto caratterizzata da elementi naturali o aree a pascolo e funge da diaframma tra la grande zona degli impianti industriali del porto ed un suo sviluppo più piccolo distaccato nell’entroterra. Il territorio circostante l’area di progetto evidenzia una doppia valenza storico culturale e paesaggistica: da un lato la presenza di numerosi siti minerari e di cava espressione dell’industria e della storia del territorio, come l’insediamento di Cortoghiana a circa 2,5 km dall’impianto, i cui valori sono riconosciuti nel Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, e dall’altro la naturalità dell’ambiente in cui questi sono inseriti, sia nell’entroterra che nella parte del versante costiero ancora incontaminato, i cui valori sono riconosciuti dalla disciplina propria dell’ambito costiero del PPR e dal SIC “Punta S’Aliga”, a circa 1,8 km. Dall’analisi dei vincoli di sopra riportata si rilevano criticità per la realizzazione dell’impianto in ordine alla tutela dei beni paesaggistici. Richiamando quanto elencato al punto B.1, sebbene parrebbe che l’areale di installazione dei moduli FV sia escluso dall’applicazione della disciplina del PPR per la “Fascia costiera”, vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 143 per effetto dell’art. 17, comma 3 lett. a delle NTA del PPR (Deliberazione G.R. n. 16/24 del 28/03/2017: “le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l’edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d’uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche “D” e “G” del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall’operatività del vincolo paesaggistico “fascia costiera”, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo”), vi è d’altro canto da rilevare che lo SIA non fornisce indicazioni di dettaglio riguardo alle previsioni sull’areale interessato, ma si limita a citare l’esistenza di un Piano urbanistico consortile senza specificare la effettiva destinazione su quell’area. Lo SIA non esplicita se, nello specifico dell’areale direttamente interessato dai moduli fotovoltaici, il Piano urbanistico consortile contenga “previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l’edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione”, di cui D.G.R. n. 16/24 del 28/03/2017, tanto da rientrare nei casi di esclusione dalla applicabilità della disciplina della “Fascia costiera”; mentre il sito identificato in comune di Gonnese per la realizzazione della Stazione Elettrica e di altre simili stazioni è in ogni caso esterno al perimetro della “Fascia costiera”. Vale la pena pertanto evidenziare che, se per l’area in argomento lo strumento urbanistico consortile non possedesse le caratteristiche di cui alla D.G.R. n. 16/24 del 28/03/2017, la stessa area, ai sensi della DGR 59/90 del 27/11/2020 - Allegato C, risulterebbe non idonea, in quanto nelle aree vincolate dall’art 17, comma 3 lett. a) delle NTA del PPR: “la realizzazione di impianti di grande taglia potrebbe comportare una alterazione dell’identità paesaggistica e compromettere gli obiettivi di tutela finalizzati a preservare lo stato di equilibrio tra habitat naturale e attività antropiche”. Si sottolinea ad ogni buon conto che l’area in argomento rimane comunque sottoposta alla disciplina del PPR in quanto, per effetto dell’art. 4 comma 4 delle NTA, all’interno dell’Ambito costiero omogeneo n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitanee” le disposizioni del PPR sono direttamente applicabili ed immediatamente efficaci. Sull’area del “Consorzio industriale provinciale Sulcis – Iglesiente” è vigente la pianificazione consortile che è comunque subordinata alla disciplina del PPR, anche con riferimento alla disciplina delle componenti ambientali. L’impianto ricade infatti in aree classificate dal PPR come “aree ad utilizzazione agroforestale” della fattispecie “colture erbacee specializzate” (artt. 28-30 delle NTA), “aree seminaturali” della fattispecie “praterie” (artt. 25-27 delle NTA) ed “aree naturali e sub-naturali” della fattispecie “macchia” (artt. 22, 23, 24 delle NTA), la cui disciplina si riporta di seguito. Disciplina delle “aree ad utilizzazione agroforestale”, art.*

29 delle NTA, sono vietate “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso”. Disciplina delle “aree seminaturali”, art. 26 delle NTA, per cui sono vietati “gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado”. Disciplina delle “aree naturali e subnaturali”, art. 23 delle NTA, è vietato: “qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”. La realizzazione dell'impianto FV, esteso circa 57,46 ha, con una superficie occupata dai 56.160 moduli fotovoltaici pari a 35,75 ha, non concorre a realizzare nessuno degli obiettivi paesaggistici posti dal PPR per quelle aree e pertanto è in contrasto con gli artt. 23, 26 e 29 delle NTA. Si deve inoltre rilevare che l'impianto è posto a circa 170 m dalla fascia di tutela del torrente Canale di Guardia e a circa 560 m dalla fascia di tutela del Riu Flumentepido, beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. lgs. 42/2004, per i quali la disciplina del PPR prevede, all'art. 18 delle NTA, che siano “oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”. La localizzazione di un parco fotovoltaico nelle immediate vicinanze di detti beni appare pertanto inopportuna, anche in considerazione dello stato d'uso del territorio di riferimento, già depauperato dalla presenza degli insediamenti industriali e produttivi e per il quale, proprio l'area prescelta per l'intervento, funge da diaframma paesaggistico. Nel contesto paesaggistico rappresentato, la realizzazione dell'impianto si mostra critica anche per l'impatto visivo, come emerge dalle foto-simulazioni allegato allo SIA. L'area prescelta per i moduli fotovoltaici costituisce ad oggi una porzione residua di naturalità in un contesto marcatamente antropizzato, il cui rapporto con la costa ed il mare è stato obliterato dagli impianti in esercizio nelle diverse zone di cui è costituita la Grande Area Industriale. La realizzazione del progetto, dal punto di vista percettivo e del consumo di suolo, comporterebbe la realizzazione di un ulteriore impianto industriale su un'area di circa 57,46 ha che al momento si conserva nel suo stato naturale, determinando di fatto una continuità fisica e percettiva tra la grande area industriale portuale di Portovesme e la porzione industriale di Nuraxi Figus nell'entroterra, il cui impatto sarebbe oltremodo insostenibile per la fruibilità paesaggistica e per l'equilibrio degli habitat, già fortemente compromessi dalle scelte insediative del recente passato. L'esame dell'impatto cumulativo con simili impianti fornisce ulteriori elementi di criticità a svantaggio della sostenibilità paesaggistica del progetto, localizzato in un territorio costiero di rilievo storico culturale e naturalistico estremamente fragile e, come evidenziato, già in parte depauperato dalla presenza di numerose aree estrattive dismesse e da bonificare e dalla presenza della Grande Area Industriale di Portovesme. Oltre all'impianto in proposta si deve considerare la presenza di impianti alimentati da FER esistenti o in iter autorizzatorio nel medesimo ambito di riferimento. Il proponente, da p. 230 a p. 231 dello SIA, analizza l'effetto cumulo con altri impianti FER, considerando la presenza di 2 impianti esistenti entro la fascia di 3 km e di 4 impianti in progetto entro la fascia di 5 km, concludendo che “l'impatto visivo legato alla cumulabilità dell'impianto in progetto Su Munzioni con siderate le condizioni al contorno può ritenersi estremamente limitato”; così come nell'elaborato “REL\_SP\_10\_IC Relazione impatti cumulativi” conclude “l'impianto di progetto non genera effetti cumulativi apprezzabili per il contesto territoriale in cui lo stesso verrà realizzato”. Il proponente non rileva la presenza di 2 pale eoliche all'interno del proposto impianto FV e di numerose altre che ne circondano a pochi metri il perimetro; la qualità dell'analisi cumulativa del progetto risulta pertanto inadeguata a valutare le dinamiche in atto nel contesto e la capacità dello stesso di assorbire l'impianto proposto. Infatti, si deve innanzitutto evidenziare che il progetto fotovoltaico in esame ricade in un'area già interessata dalla presenza del vasto impianto eolico di Portoscuso della Enel Green Power, la quale, con nota di osservazioni n. prot. 19981 del 26/07/2023, ha dichiarato che “l'eventuale sviluppo del progetto fotovoltaico, così come definito nella richiesta di autorizzazione, determinerebbe impatti di varia natura (di seguito meglio dettagliati), con conseguenti danni, anche da mancata produzione, per l'impianto eolico nella titolarità della Scrivente”. Dalle osservazioni citate risultano infatti numerose interferenze sia con i siti delle pale eoliche (2 comprese all'interno dell'impianto FV), che con tratti viari e del

*cavidotto, per cui la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame impedirebbe la manutenzione dell'impianto eolico esistente. Circa le dinamiche di sviluppo del territorio di interesse, si elencano di seguito gli impianti FER in iter autorizzatorio statale o regionale, di cui questo ufficio è a conoscenza: - esistente - Portoscuso - impianto fotovoltaico da 999,84 kw; - esistente - Portoscuso - parco eolico già di 39 aerogeneratori, successivamente ampliato in comune di Carbonia; - progetto ID\_VIP 8387 – Gonnese e Portoscuso – impianto fotovoltaico denominato “Cirfini”; - progetto ID\_VIP 9313 – Gonnese e Portoscuso – impianto fotovoltaico denominato “Genere”; - progetto – Gonnese – impianto fotovoltaico Soc. SF Lidia Srl; - progetto – Gonnese – impianto fotovoltaico loc. cava Cannemenda (annunciato nello SIA dell'impianto FV “Cirfini”); -progetto ID\_VIP 8947 - Carbonia, Gonnese e Portoscuso - impianto fotovoltaico denominato “Carbonia”; - progetto in procedimento P.A.U.R. regionale – Carbonia – impianto fotovoltaico loc. Acquis Derettas della Società Green Fourteen S.r.l.; - progetto - Carbonia e Portoscuso - impianto fotovoltaico della Soc. Sulcis Energetica S.r.l in località "Sa Xia Manna"; - progetto ID\_VIP 8200 - Carbonia e Gonnese - parco eolico denominato "Carbonia"; - progetto ID\_VIP 8763 – Carbonia, Iglesias e Gonnese - parco eolico Iberdrola Renewables; - progetto ID\_VIP 9369 - Centrale eolica offshore denominato “San Pietro Nord”; - progetto ID\_VIP 9292 - Centrale eolica offshore denominato “San Pietro Sud”; - progetto ID\_VIP 9680 - Centrale eolica offshore nel settore O/N/O delle coste di Portoscuso e dell'isola di San Pietro. Per quanto sopra, si ritiene che il progetto in argomento costituisca un elemento ulteriore di trasformazione negativa dei caratteri costitutivi del territorio di riferimento, anche in vista dell'impatto cumulativo potenziale con gli altri impianti FER ad oggi in iter autorizzativo, la cui realizzazione saturerebbe, dal punto di vista paesaggistico, la capacità di assorbimento da parte del contesto. Si deve evidenziare infatti che il progetto in esame e gli ulteriori impianti di sopra segnalati non sono coerenti con i valori riconosciuti dal PPR nella Scheda d'Ambito di paesaggio n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane” nella quale si rileva come questo territorio sia caratterizzato “da un ricchissimo insediamento antico e da una sequenza moderna di centri di fondazione dall'epoca sabauda fino al secolo scorso”. Tale connotazione insediativa, insieme alle qualità ambientali specifiche, sono parte centrale del sistema di valori sui quali si fonda il progetto d'ambito delle “azioni di conservazione, ricostruzione o trasformazione del territorio” del PPR che per questo contesto prevede un progressivo riequilibrio delle funzioni territoriali produttive e insediative a favore di una riduzione delle interferenze delle attività industriali con l'ambiente naturale e antropico storico e tradizionale.*

#### **B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI**

*Per quanto sopra, con specifico riguardo alla componente ambientale paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, stanti le criticità di sopra evidenziate, si deve rilevare che la non conformità con la disciplina del PPR e l'impatto derivante dall'effetto cumulo con gli impianti FER già in essere e con le numerose simili iniziative al momento in iter autorizzatorio per il territorio di riferimento, anche in considerazione della qualità dell'area prescelta, al momento in stato naturale in un ambito paesaggistico già depauperato dalla presenza degli insediamenti industriali e produttivi, concorrono a rendere la presente proposta non sostenibile paesaggisticamente. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche”.*

*Il medesimo Ufficio periferico del MiC perviene, pertanto, all'espressione del seguente “PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo”;*

- i) **SF ISLAND S.r.l.** nota del 22/11/2023, con la quale ha presentato documentazione integrativa volontaria a seguito delle osservazioni presentate da Enel Green Power S.p.A. a causa delle interferenze generate dalla nuova proposta industriale e l'esistente impianto eolico. La documentazione integrativa modifica la disposizione dei pannelli fotovoltaici previsti, tuttavia permanendo nello stesso areale precedentemente interessato e, pertanto, non modificando le valutazioni istruttorie già condotte dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e con il presente parere tecnico istruttorio ulteriormente approfondite anche alla luce della predetta documentazione integrativa volontaria;

*MA*


- j) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 28407 del 05/12/2023 (Allegato n. 2), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 24/11/2023, non rileva aspetti di specifica competenza;
- k) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** avviso al pubblico codice MASE-2023-0195757 dell'11/12/2023, con il quale si pubblica la documentazione integrativa volontaria del 22/11/2023 sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali ai fini di una nuova consultazione del pubblico;
- l) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 28627 dell'11/12/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, valutando che *"... visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione inerente e le successive integrazioni pubblicate sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale e si specifica quanto segue. CONSIDERATO che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, come dettagliato dalla stessa Soprintendenza, ed in particolare che nell'area buffer di 500 m insistono edifici di età romana in loc. Masoni Ignazio e tombe di età romana in loc. Su Piccinu Mortu, per i quali sono in corso le istruttorie per la dichiarazione di interesse culturale ex art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004; CONSIDERATO che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. 36/2023 e degli ulteriori chiarimenti e considerazioni avanzate dalla Soprintendenza si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione; si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere"*, confermandosi, pertanto, che il progetto di cui trattasi soggiace in ogni caso, anche in caso di superamento del presente parere tecnico istruttorio, alla diversa e distinta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nelle forme indicate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente.

**CONSIDERATO** che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di diversi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 24/11/2023, paragrafo A. *Area funzionale patrimonio archeologico* – Allegato n. 1), tanto da individuare per l'area interessata dall'impianto industriale di cui trattasi un rischio archeologico elevato: *"... A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] L'impianto fotovoltaico in progetto ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di siti archeologici che qualifica come elevato il rischio di nuovi rinvenimenti, particolarmente lungo il cavidotto di collegamento e che, rende, pertanto, necessario attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l'espressione di una istruttoria esaustiva e per la verifica completa dell'impatto sul patrimonio archeologico esistente. Si evidenzia, tuttavia, l'elevata probabilità che da tali indagini emergano nuovi rinvenimenti di interesse archeologico e che venga ulteriormente incrementato il quadro[.] Si segnala, ai sensi dell'art. 24 del D. L. 13 del 2023, che l'impianto ricade ad una distanza inferiore a 500 m dai siti Loc. Masoni Ignazio, Edifici di età romana e Loc. Su Piccinu Mortu, Tombe di età romana, per i quali sono in corso le istruttorie per la dichiarazione di interesse culturale ex art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii."*, di conseguenza dovendosi qui evidenziare che la mancata conclusione da parte del Proponente della diversa e separata procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico costituisce per la presente procedura di VIA una conseguente mancata descrizione di tutti gli impatti previsti dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio culturale come prescritto a carico del SIA dal D.Lgs. n. 152 del 2006.

**CONSIDERATO** che il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, nel suo *Assetto ambientale*, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali elencate dal Proponente (v. *Relazione paesaggistica* integrativa,



snaturerebbe con l'introduzione di strutture industriali estese planimetricamente e per questo incongrue ed estranee, dovendosi per la loro installazione modificarne la consistenza e naturalità:



Punti di ripresa P1 P2 P3 P4

MA




Punti di ripresa P5 P6 P7 P8

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato integrativo n. REL\_APES\_01, figg. a pp. 101-104, con raffigurato lo stato dei luoghi come non sostanzialmente interessati da opere non attinenti a pratiche agricole o nel loro stato naturale, per questo ricadendo in zonizzazione urbanistica del Comune di Portoscuso quali zone E-agricole, la cui conformazione orografica naturale e copertura vegetazionale non è intaccata dall'impianto industriale da fonte eolico già presente)

MA



MA




(da *Fotoinserimenti*, documento integrativo allegato alla *Relazione paesaggistica* integrativa, elaborato n. "REL\_PAES\_02-signed\_signed", con raffigurato lo stato dei luoghi come sostanzialmente trasformato rispetto alla loro attuale conformazione agricola – oggetto di tutela delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale – e naturale dall'insediamento dell'impianto industriale fotovoltaico di cui trattasi e dal quale emerge chiaramente la capacità delle strutture industriali qui previste di deframmentare la visione unitaria del paesaggio agricolo esistente, costituente una fascia naturale a contorno di quella industriale di Portovesme – nonostante la presenza di impianti da fonte eolica -, sostituendone le componenti individuate dal Piano paesaggistico regionale con elementi industriali incongrui)

MA



LEGENDA	
	IMPIANTO
	CAVIDOTTO
	NUOVA RTN GONNESA 220 KV
	NUOVA SEU 4 STALLI
	NUOVA SEU 3 PROGETTI SF

(da *Inquadramento Urbanistico Consortile*, elaborato integrativo n. TAV-FTV006, particolare con legenda, con evidenziata l'area di progetto con riquadro in ROSSO)



(da *Piano Regolatore Agglomerato Industriale Portovesme – Variante n. 1 – Planimetria zona di interesse minerario – Tav. 10*, con identificata la zona “C” – zone di discariche ove si collocherebbe il nuovo impianto di cui trattasi)

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di intervento, benchè inserita nel Piano Consortile del Consorzio Industriale Provinciale Sulcis Iglesiente, è identificata urbanisticamente dal Comune di Portoscuso quale zona E – agricola, anche

*MA*

sottozone E2 agricola di “primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione all’estensione e composizione dei terreni”, tanto da risultarne la relativa previsione di tutela del Piano paesaggistico regionale quale elemento di conservazione del connesso paesaggio naturale ancora preservatosi, nonostante l’esistente impianto industriale da fonte eolica:



(da *Inquadramento Urbanistico*, elaborato integrativo n. TAV-FTV005, particolare con rappresentato l’impianto industriale in progetto con linea ROSSA entro zone E – agricola del PUC del Comune di Portoscuso)


**CONSIDERATO** che, sulla base degli atti presentati dal Proponente, l’area di localizzazione dell’impianto industriale in esame si colloca in un’area non oggetto di pianificazione di dettaglio per insediamenti del Piano Consortile del Consorzio Industriale Provinciale Sulcis Iglesiente – se non quale “zone di discariche” dell’attività mineraria - e, pertanto, vista la d.G.R. n. 16/24 del 28/03/2017, si ritiene operativo il vincolo paesaggistico di cui al bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale (PPR) quale “Fascia costiera”, definita e disciplinata dalle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA) agli articoli 19 e 20 (v. parere endoprocedimentale del 24/11/2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, paragrafo D: “... *Richiamando quanto elencato al punto B.1, sebbene parrebbe che l’areale di installazione dei moduli FV sia escluso dall’applicazione della disciplina del PPR per la “Fascia costiera”, vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 143 per effetto dell’art. 17, comma 3 lett. a delle NTA del PPR (Deliberazione G.R. n. 16/24 del 28/03/2017: “le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l’edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d’uso siano riconducibili a quelle previste dal le zone urbanistiche “D” e “G” del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall’operatività del vincolo paesaggistico “fascia costiera”, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione*

MA

del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo”), vi è d’altro canto da rilevare che lo SIA non fornisce indicazioni di dettaglio riguardo alle previsioni sull’areale interessato, ma si limita a citare l’esistenza di un Piano urbanistico consortile senza specificare la effettiva destinazione su quell’area. Lo SIA non esplicita se, nello specifico dell’areale direttamente interessato dai moduli fotovoltaici in comune di Portoscuso, il Piano urbanistico consortile contenga “previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l’edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione”, di cui D.G.R. n. 16/24 del 28/03/2017, tanto da rientrare nei casi di esclusione dalla applicabilità della disciplina della “Fascia costiera”. Vale la pena pertanto evidenziare che, se per l’area in argomento lo strumento urbanistico consortile non possedesse le caratteristiche di cui alla D.G.R. n. 16/24 del 28/03/2017, la stessa area risulterebbe non idonea ai sensi della DGR 59/90 del 27/11/2020 - Allegato C, , in quanto nelle aree vincolate dall’art 17, comma 3 lett. a) delle NTA del PPR: “la realizzazione di impianti di grande taglia potrebbe comportare una alterazione dell’identità paesaggistica e compromettere gli obiettivi di tutela finalizzati a preservare lo stato di equilibrio tra habitat naturale e attività antropiche” ed il progetto, inoltre, necessiterebbe dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004. Si sottolinea ad ogni buon conto che l’area in argomento rimane comunque sottoposta alla disciplina delle componenti ambientali del PPR in quanto, per effetto dell’art. 4 comma 4 delle NTA, all’interno dell’Ambito costiero omogeneo n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitanee” le disposizioni del PPR sono direttamente applicabili ed immediatamente efficaci e si comunica che il progettato impianto non risulta con esse compatibile. Qualora fosse appurato che l’area del progetto non è esclusa dall’operatività del vincolo paesaggistico “fascia costiera” di cui all’art. 19 comma 3 lett. c) delle NTA del PPR così come esplicitato dalla D.G.R n. 16/24 del 28/03/2017, non sarebbe possibile rilasciare l’autorizzazione paesaggistica per le motivazioni espresse ai punti B2 e B4 ...”.

**CONSIDERATO** che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale di seguito illustrati nell’immagine sottostante (con evidenziato con etichetta “ID 9929” il progetto in esame e gli altri con il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), avendo presente quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 24/11/2023 (Allegato n. 1): “... L’esame dell’impatto cumulativo con simili impianti fornisce ulteriori elementi di criticità a svantaggio della sostenibilità paesaggistica del progetto, localizzato in un territorio costiero di rilievo storico culturale e naturalistico estremamente fragile e, come evidenziato, già in parte depauperato dalla presenza di numerose aree estrattive dismesse e da bonificare e dalla presenza della Grande Area Industriale di Portovesme. Oltre all’impianto in proposta si deve considerare la presenza di impianti alimentati da FER esistenti o in iter autorizzatorio nel medesimo ambito di riferimento. Il proponente, da p. 230 a p. 231 dello SIA, analizza l’effetto cumulo con altri impianti FER, considerando la presenza di 2 impianti esistenti entro la fascia di 3 km e di 4 impianti in progetto entro la fascia di 5 km, concludendo che “l’impatto visivo legato alla cumulabilità dell’impianto in progetto Su Munzioni con siderate le condizioni al contorno può ritenersi estremamente limitato”; così come nell’elaborato “REL\_SP\_10\_IC Relazione impatti cumulativi” conclude “l’impianto di progetto non genera effetti cumulativi apprezzabili per il contesto territoriale in cui lo stesso verrà realizzato”. Il proponente non rileva la presenza di 2 pale eoliche all’interno del proposto impianto FV e di numerose altre che ne circondano a pochi metri il perimetro; la qualità dell’analisi cumulativa del progetto risulta pertanto inadeguata a valutare le dinamiche in atto nel contesto e la capacità dello stesso di assorbire l’impianto proposto. Infatti, si deve innanzitutto evidenziare che il progetto fotovoltaico in esame ricade in un’area già interessata dalla presenza del vasto impianto eolico di Portoscuso della Enel Green Power, la quale, con nota di osservazioni n. prot. 19981 del 26/07/2023, ha dichiarato che “l’eventuale sviluppo del progetto fotovoltaico, così come definito nella richiesta di autorizzazione, determinerebbe impatti di varia natura (di seguito meglio dettagliati), con conseguenti danni, anche da mancata produzione, per l’impianto eolico nella titolarità della Scrivente”. Dalle osservazioni citate risultano infatti numerose interferenze sia con i siti delle pale eoliche (2 comprese all’interno dell’impianto FV), che con tratti viari e del cavidotto, per cui la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in esame impedirebbe la manutenzione dell’impianto eolico esistente. Circa le dinamiche di sviluppo del territorio di interesse, si elencano di seguito gli impianti FER in iter autorizzatorio statale o regionale, di cui questo ufficio è a conoscenza: - esistente - Portoscuso - impianto fotovoltaico da 999,84 kw; - esistente - Portoscuso - parco eolico già di 39 aerogeneratori, successivamente ampliato in comune di Carbonia; - progetto ID\_VIP 8387 – Gonnese e Portoscuso – impianto fotovoltaico denominato “Cirfini”; - progetto ID\_VIP 9313 – Gonnese e Portoscuso – impianto fotovoltaico denominato “Genere”; - progetto – Gonnese –

impianto fotovoltaico Soc. SF Lidia Srl; - progetto – Gonnese – impianto fotovoltaico loc. cava Cannemenda (annunciato nello SIA dell'impianto FV "Cirfini"); -progetto ID\_VIP 8947 - Carbonia, Gonnese e Portoscuso - impianto fotovoltaico denominato "Carbonia"; - progetto in procedimento P.A.U.R. regionale – Carbonia – impianto fotovoltaico loc. Acquis Derettas della Società Green Fourteen S.r.l.; - progetto - Carbonia e Portoscuso - impianto fotovoltaico della Soc. Sulcis Energetica S.r.l in località "Sa Xia Manna"; - progetto ID\_VIP 8200 - Carbonia e Gonnese - parco eolico denominato "Carbonia"; - progetto ID\_VIP 8763 – Carbonia, Iglesias e Gonnese - parco eolico Iberdrola Renewables; - progetto ID\_VIP 9369 - Centrale eolica offshore denominato "San Pietro Nord"; - progetto ID\_VIP 9292 - Centrale eolica offshore denominato "San Pietro Sud"; - progetto ID\_VIP 9680 - Centrale eolica offshore nel settore O/N/O delle coste di Portoscuso e dell'isola di San Pietro. Per quanto sopra, si ritiene che il progetto in argomento costituisca un elemento ulteriore di trasformazione negativa dei caratteri costitutivi del territorio di riferimento, anche in vista dell'impatto cumulativo potenziale con gli altri impianti FER ad oggi in iter autorizzativo, la cui realizzazione saturerebbe, dal punto di vista paesaggistico, la capacità di assorbimento da parte del contesto. Si deve evidenziare infatti che il progetto in esame e gli ulteriori impianti di sopra segnalati non sono coerenti con i valori riconosciuti dal PPR nella Scheda d'Ambito di paesaggio n. 6 "Carbonia e Isole Sulcitane" nella quale si rileva come questo territorio sia caratterizzato "da un ricchissimo insediamento antico e da una sequenza moderna di centri di fondazione dall'epoca sabauda fino al secolo scorso". Tale connotazione insediativa, insieme alle qualità ambientali specifiche, sono parte centrale del sistema di valori sui quali si fonda il progetto d'ambito delle "azioni di conservazione, ricostruzione o trasformazione del territorio" del PPR che per questo contesto prevede un progressivo riequilibrio delle funzioni territoriali produttive e insediative a favore di una riduzione delle interferenze delle attività industriali con l'ambiente naturale e antropico storico e tradizionale ...":



(immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici / eolici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi – con relativa etichetta "ID 9929" e riquadri in ROSSO – ed attualmente in fase di VIA di competenza statale, identificati con il relativo codice di procedura ID\_VIP del MASE-

VA)

MA

**RITENUTO** che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente anche nel territorio dei comuni di Portoscuso e Gonnese e, in particolare, nell'areale di progetto ove si collocano anche una serie di beni archeologici. Constatato che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso (come ancora attestato dal Proponente per il pascolo che vi si conduce – v. *Relazione generale*, elaborato n. REL\_A\_RG, ver. maggio 2023, p. 53), sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ed eolici per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza delle coltivazioni proposte e dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione per tutta la vita utile del progetto industriale proposto. L'impatto cumulativo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative industriali di pari tipologia non è adeguatamente e, quindi, totalmente svolta dal Proponente (v. l'elaborato integrativo denominato "Impatti cumulativi", n. TAV\_FTV030, anche se il relativo file .pdf è denominato "...027", ove non sono rappresentati tutti gli impianti in fase di valutazione come sopra illustrati o elencati dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio nel parere endoprocedimentale del 24/11/2023 – Allegato n. 1) e, pertanto, non coglie che il contesto di giacenza dei predetti beni archeologici, ma in particolare tutto il relativo paesaggio agrario – oggetto di previsioni e prescrizioni di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale – subirebbe una sostanziale sostituzione con impianti di tipo industriale quali quello di cui trattasi (v. le immagini sopra riprodotte sullo stato dei luoghi agricoli e le trasformazioni operate dalle strutture industriali previste, comprese le necessarie mitigazioni vegetazionali proposte, che a loro volta costituiscono una ulteriore occupazione di suolo agricolo, oltre quelle per la prevenzione incendi).

**RITENUTO**, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.

**RITENUTO** necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto.

**CONSIDERATO** che il *Piano di monitoraggio ambientale* (elaborato integrativo n. REL\_PMA, ver. novembre 2023) non risulta essere stato redatto dal proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico e paesaggistico (relativamente sia alle opere principali e connesse previste, vista la localizzazione particolare del progetto proposto e il rischio archeologico accertato dal competente Ufficio periferico del MiC), predisponendo per la relativa separata componente (v. paragrafo 13. *Componente paesaggio e beni culturali*), ove la relativa specifica qualità è correlata ad altre componenti ambientali, non cogliendone la specificità e complessità dello stesso quale differente rispetto all'ecosistema ed all'ecologia a cui le richiamate componenti ambientali invece si rifanno) tutti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (anche individuando soggetti con specifica competenza in materia di patrimonio culturale paesaggistico). Quindi, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico e paesaggistico, benché il sito prescelto si caratterizzi anche quale particolare contesto di tali beni.

**RITENUTO**, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.


**RITENUTO** necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo e del patrimonio archeologico interessato esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in effetti proposto.

**CONSIDERATO** che la realizzazione dell'impianto industriale in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti gli impianti industriali costituiti da impianti fotovoltaici superiori a 20 kW, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero

più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.


**CONSIDERATO**, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 55 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

**CONSIDERATO**, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:

*MA*



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

**CONSIDERATO**, pertanto, che l’impianto industriale di cui trattasi si colloca in parte per le relative opere connesse in aree dichiarate “non idonee” con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (punto n. 13.1 della Tabella 1 dell’Allegato B).

**CONSIDERATO** che il progetto di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee dall’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021, avendo a riguardo la tutela del patrimonio culturale archeologico e paesaggistico (quest’ultimo per quanto riferito al bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal PPR quale “Fascia costiera”).

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “aree idonee” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

**CONSIDERATO** che l’azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all’articolo 131, co. 4, ove la “tutela del paesaggio” è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la “conservazione” che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

**CONSIDERATO** che l’art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l’espressione del parere dell’autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale archeologico di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo.

**CONSIDERATO** che l’art. 3, rubricato “Tutela del patrimonio culturale”, del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che “1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per

MA

*fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.*

**CONSIDERATO** che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

**CONSIDERATO** che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *"... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ..."*.

**CONSIDERATO** che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che *"... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da SF Island S.r.l.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 24/11/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**RITENUTO** di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 24/11/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR dell'11/12/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 05/12/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

**CONSIDERATO** che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'eventuale autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinqies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto in ultimo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale prot. n. 21349 del 24/11/2023 (v. paragrafo D – Allegato n. 1: *"Il proponente dichiara che il progetto non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni del SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. Richiamando quanto elencato al punto B.1, sebbene parrebbe che l'areale di installazione dei moduli FV sia escluso dall'applicazione della disciplina del PPR per la "Fascia costiera", vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143 per effetto dell'art. 17, comma 3 lett. a delle NTA del PPR (Deliberazione G.R. n. 16/24 del 28/03/2017: "le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano*

*riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo", vi è d'altro canto da rilevare che lo SIA non fornisce indicazioni di dettaglio riguardo alle previsioni sull'areale interessato, ma si limita a citare l'esistenza di un Piano urbanistico consortile senza specificare la effettiva destinazione su quell'area. Lo SIA non esplicita se, nello specifico dell'areale direttamente interessato dai moduli fotovoltaici in comune di Portoscuso, il Piano urbanistico consortile contenga "previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione", di cui D.G.R. n. 16/24 del 28/03/2017, tanto da rientrare nei casi di esclusione dalla applicabilità della disciplina della "Fascia costiera". Vale la pena pertanto evidenziare che, se per l'area in argomento lo strumento urbanistico consortile non possedesse le caratteristiche di cui alla D.G.R. n. 16/24 del 28/03/2017, la stessa area risulterebbe non idonea ai sensi della DGR 59/90 del 27/11/2020 - Allegato C, , in quanto nelle aree vincolate dall'art 17, comma 3 lett. a) delle NTA del PPR: "la realizzazione di impianti di grande taglia potrebbe comportare una alterazione dell'identità paesaggistica e compromettere gli obiettivi di tutela finalizzati a preservare lo stato di equilibrio tra habitat naturale e attività antropiche" ed il progetto, inoltre, necessiterebbe dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004. Si sottolinea ad ogni buon conto che l'area in argomento rimane comunque sottoposta alla disciplina delle componenti ambientali del PPR in quanto, per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, all'interno dell'Ambito costiero omogeneo n. 6 "Carbonia e Isole Sulcitane" le disposizioni del PPR sono direttamente applicabili ed immediatamente efficaci e si comunica che il progettato impianto non risulta con esse compatibile. Qualora fosse appurato che l'area del progetto non è esclusa dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera" di cui all'art. 19 comma 3 lett. c) delle NTA del PPR così come esplicitato dalla D.G.R n. 16/24 del 28/03/2017, non sarebbe possibile rilasciare l'autorizzazione paesaggistica per le motivazioni espresse ai punti B2 e B4.").*

**Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 24/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR dell'11/12/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 05/12/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "GREEN AND BLUE SU MUNZIONI" della potenza di 39,0312 MW, con opere connesse di collegamento alla RTN – Progetto Definitivo**, nei comuni di Portoscuso e Gonnese, nella provincia del Sud Sardegna.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP  
arch. Rocco Rosario Tramutola



Rocco Rosario  
Tramutola  
MINISTERO DELLA  
CULTURA  
15.01.2024 13:34:47  
GMT+01:00

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente  
da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura  
C = IT

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
e le province di Oristano e Sud SardegnaAlla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 9929] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (Comuni di Portoscuso e Gonnese) – Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato “GREEN AND BLUE SU MUNZIONI” della Potenza di 39,0312 MW, con opere connesse di collegamento alla RTN – Progetto Definitivo.  
Proponente: SF ISLAND S.r.l.  
Parere endoprocedimentale.

In riferimento alla richiesta in oggetto, vs. protocollo n. 13304-P del 04/07/2023, acquisita agli atti di questo Ufficio con il prot. n. 10871 del 05/07/2023, presa visione degli elaborati progettuali pubblicati sul portale VA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al seguente indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9928/14621>, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, di potenza di picco nominale pari a 39,0312 MW nel territorio di Portoscuso in località “Su Munzioni”, con opere di connessione alla RTN fino a Gonnese (località “Nuraxi Figus”). Il percorso del cavidotto interrato, per una lunghezza di circa 1,85 km seguirà pressoché la viabilità esistente. L'impianto verrà collegato in antenna a 220 kV alla futura Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN da inserire nella linea RTN “Sulcis-Oristano” a 220 kV; alla futura SE si affiancheranno anche una nuova Stazione Elettrica Utente (SEU) a 4 stalli ed una nuova Stazione Elettrica Utente “3 progetti SF”. L'impianto avrà una dimensione complessiva di circa 57,46 ha con una superficie occupata dai pannelli fotovoltaici pari a 35,75 ha (superficie netta fotovoltaica pari a circa 17,44 ha); sarà costituito da 56.160 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino montati su strutture ad inseguimento solare (tracker), in configurazione bi-filare fissati con pali in acciaio battuti nel terreno, disposti in file parallele con interasse pari a 7,5 m. Alla massima inclinazione i moduli avranno altezza minima fuori terra superiore a 0,50 m ed altezza massima di 4,68 m. All'interno del campo saranno realizzate 4 Power Station o cabine di campo.

L'area sarà recintata da una rete di colore verde con varchi di altezza pari a circa 2 m; quale opera di mitigazione, è prevista la realizzazione di una fascia arborea e arbustiva perimetrale interna alla recinzione.

**A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO****1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO****1.2.a. Beni archeologici****1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:**

Nel territorio in esame risultano i seguenti beni dichiarati di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. degli artt. 10 e 45 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii.:



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

#### Comune di Portoscuso

Resti di circoli megalitici di Impera Carta, bene dichiarato di interesse culturale con DM del 22/04/1995 ai sensi della L. 1089/1939 artt. 1 e 3, a circa 600 m dalla Cabina di concentrazione

Insedimenti nuragici di Ghilotta (nuraghe) e Punta Maiorchina (nuraghe, villaggio e tombe romane), bene dichiarato di interesse culturale con DM del 26/05/1997 ai sensi della L. 1089/1939 artt. 1 e 3, a circa 2500 m dalla Stazione elettrica di trasformazione

#### Comune di Gonnese

Tempio a pozzo Nuraxi Figus, bene dichiarato di interesse culturale con DM del 30/09/1996 ai sensi della L. 1089/1939 artt. 1, 3 e 21, a circa 600 m. dalla Stazione elettrica di trasformazione

#### 1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

*a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:*

#### Comune di Portoscuso

Loc. Masoni Ignazio, Edifici di età romana, a circa 200 m dall'impianto e a circa 100 m dal cavidotto

Loc. Sa Grutta de is Abis, Insediamento all'aperto del neolitico finale, a circa 700 m dall'impianto

Loc. Su Piccinnu Mortu, Tombe di età romana a circa 400 dall'impianto

Loc. Su Medadeddu, Nuraghe, a circa m. 680 dall'impianto

Loc. Sa Domu 'e su Para a circa m. 1.500 dall'impianto

Loc. Paringianeddu: Sa Domu de Perdu-Paringianeddu, Insediamento di età punico-romana Nuraghe Paringianeddu, a circa 900 dall'impianto

Is Crixionis, Nuraghe e insediamento di età romana, a circa m. 1200 dall'impianto

Loc. Paringianu, Nuraghe Paringianu II, a circa m. 1.200 dall'impianto

#### Comune di Gonnese

Vasca vinaria di Nuraxi Figus, a circa 200 m dal cavidotto e dalla Stazione elettrica di trasformazione

Nuraghe Is Arenas, a circa 900 m dalla Stazione elettrica di trasformazione

Nuraghe Nuraxi Figus, a circa 600 m. dalla Stazione elettrica di trasformazione

#### A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Dalla verifica della documentazione d'archivio e scientifica, l'area interessata dal progetto di impianto fotovoltaico risulta inserita in un contesto di frequentazione antropica antica e si qualifica come elevato il rischio di rinvenimenti archeologici

Vista la prossimità dell'opera in oggetto ai siti sopra elencati, alcuni già dichiarati di interesse culturale ex art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. o per i quali è in corso l'istruttoria da parte di questo Ufficio, non indagati scientificamente e dei quali, pertanto, non è nota l'effettiva estensione, l'espressione di un parere completo in relazione alla tutela archeologica richiederebbe ulteriori indagini sul campo.

#### A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Per esprimere un parere esaustivo sull'impatto archeologico del progetto sarebbe necessario attivare la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e sgg., del D.Lgs. 50/2016,

#### A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

L'impianto fotovoltaico in progetto ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di siti archeologici che qualifica come elevato il rischio di nuovi rinvenimenti, particolarmente lungo il cavidotto di collegamento e che, rende, pertanto, necessario attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l'espressione di una istruttoria esaustiva e per la verifica completa dell'impatto sul patrimonio archeologico esistente. Si evidenzia, tuttavia, l'elevata probabilità che da tali indagini emergano nuovi rinvenimenti di interesse archeologico e che venga ulteriormente incrementato il quadro



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

di conoscenze finora noto.

Si segnala, ai sensi dell'art. 24 del D. L. 13 del 2023, che l'impianto ricade ad una distanza inferiore a 500 m dai siti Loc. Masoni Ignazio, Edifici di età romana e Loc. Su Piccinu Mortu, Tombe di età romana, per i quali sono in corso le istruttorie per la dichiarazione di interesse culturale ex art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.

## **B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO**

### **B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

#### **B.1.1 Beni Paesaggistici**

**B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze**

-Le aree interessate dall'intervento e le immediate vicinanze non sono gravate da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

-Nell'area vasta:

Calasetta - Intero territorio comunale (D.M. 06/04/1990), a circa 9,5 km;

Carloforte - Isola di San Pietro (D.M. 25/03/1966), a circa 9,9 km.

**B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze**

Art. 142, comma 1, lett. a) – territori costieri: a circa 2 km.

-Art. 142, comma 1, lett. c) - fiumi:

Fascia di tutela del torrente Canale di Guardia, a circa 170 m;

Fascia di tutela del Riu Flumentepido, a circa 560 m.

#### **B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti**

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

L'area di progetto ricade nell'Ambito di Paesaggio n. 6 "Carbonia e Isole Sulcitane" e pertanto per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, le disposizioni del PPR sono direttamente applicabili ed immediatamente efficaci.

L'area interessata dall'impianto ricade all'interno del "Consorzio industriale provinciale Sulcis – Iglesiente", dotato di Piano urbanistico consortile. Risulta compresa all'interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) del Sulcis Iglesiente Guspinese la cui perimetrazione definitiva di dettaglio è stata approvata dalla Conferenza dei Servizi del MATTM e successivamente, a conclusione della fase di consultazione, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/13 del 01.06.2011 (informazione tratta dallo SIA p. 59).

Il comune di Portoscuso, ove sorgerà l'impianto FV, è dotato di un Piano urbanistico comunale (PUC) adeguato al PPR, pubblicato nel BURAS n. 37 del 19/10/1999. L'area interessata è classificata dal PUC come Zona omogenea E-Agricola, sottozona E2 (Aree di primaria importanza per la funzione agricolo–produttiva) e sottozona E5 (Aree marginali per attività agricola).

Il comune di Gonnesa, ove sorgeranno le future SE ed SEU, è dotato di un Piano urbanistico comunale (PUC) adeguato al PPR, pubblicato nel BURAS n. 8 del 09/02/2017. L'area interessata è classificata dal PUC come Zona E3 (Aree agricole ad elevato frazionamento fondiario).

#### **B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento**

L'area di progetto ricade nell'Ambito di Paesaggio costiero n. 6 "Carbonia e Isole Sulcitane" e pertanto per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, la disciplina del PPR è direttamente applicabile ed immediatamente efficace.

#### **-Assetto ambientale**

**Componenti ambientali**

Le aree interessate dall'impianto, sono classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" (artt. 28-30 delle NTA), compresa la Stazione Elettrica, nonché in aree classificate come "aree seminaturali" della fattispecie "praterie" (artt. 25-27 delle NTA), "aree naturali e sub-naturali" della fattispecie "macchia" (artt. 22, 23, 24 delle NTA).

Disciplina delle "aree ad utilizzazione agroforestale", art. 29 delle NTA, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

Disciplina delle "aree seminaturali", art. 26 delle NTA, per cui sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado”.

Disciplina delle “aree naturali e sub-naturali”, art. 23 delle NTA, è vietato: “qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”.

- Bene paesaggistico ai sensi dell’art. 143 del Codice per effetto dell’art. 17 comma 3 lett. a) delle NTA “Fascia costiera”: l’impianto FV in comune di Portoscuso ricade all’interno del perimetro della Fascia costiera; non le aree in comune di Gonnese ove sorgeranno le future SE ed SEU.

- Beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell’art. 17 comma 3, lett. g) delle NTA: uno specchio d’acqua a circa 860 m.

- Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall’art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, “Fiumi torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee”, oltre a quelli indicati al punto B.1.1.b:

Fascia di tutela del Riu Perdaias, a circa 830 metri;

- Altri beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell’art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA; si segnala, nelle immediate vicinanze e nell’area vasta:

IBA190 “Stagni del Golfo di Palmas”, a circa 1,2 km;

ZSC ITB040028 “Punta S’Aliga”, a circa 1,8 km;

ZSC ITB040029 “Costa di Nebida”, a circa 3,10 km.

Disciplina dei beni paesaggistici: art. 18 delle NTA “Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale”, “i beni paesaggistici (...) sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”.

-Assetto storico culturale

- Beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 47, comma 2, lett. c) e art. 48 comma 1 lett. a) delle NTA ed ivi disciplinati all’art. 49:

BUR 5896 - Circoli Megalitici S’Imperacarta, a circa 600 m;

BUR 5650 – Insediamento sparso Medau, a circa 790 m;

BUR 9208 - Nuraghe Crixionis, a circa 1,2 km;

Verbale di copianificazione del 07/07/2010 – Domus de Janas Nuraxi Figus.

- Beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 47, 51 e 52 della NTA del PPR - Nuclei di antica e prima formazione: Cortoghiana, a circa 2,5 km.

- Beni identitari ai sensi dell’art. 47 e 57 delle NTA del PPR:

l’impianto ricade all’interno del bene identitario “Area dell’organizzazione mineraria”;

l’impianto ricade all’interno del Parco geominerario ambientale storico della Sardegna.

-Assetto insediativo

L’intervento è disciplinato dalle NTA del PPR all’art. 103 – “Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni”, per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; se ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

L’impianto ricade in aree perimetrate dal PPR come “Grandi Aree Industriali” (Consorzio industriale provinciale Sulcis – Iglesiente, dotato di un Piano Urbanistico Consortile), disciplinate all’art. 93 delle NTA.

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Nessuno.

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Codice.

Nessuno.

B.2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che l'areale ove sarà installato il campo fotovoltaico è un'area definita non idonea alla localizzazione di grandi impianti fotovoltaici dalla DGR 59/90 del 27.11.2020 in quanto:  
-ricadente nelle Aree dell'organizzazione mineraria e del Parco Geominerario Ambientale e Storico della Sardegna (aree non idonee-Gruppo 13), in quanto *"la realizzazione di impianti potrebbe compromettere il ruolo di collegamento ecologico funzionale, nonché lo stato di equilibrio tra habitat naturale e attività antropiche e gli aspetti percettivi e simbolici dei luoghi"*.

L'area interessata dall'impianto e delle opere di rete compresa la Stazione Elettrica è posta a cavallo tra i territori di Gonnese e Portoscuso, in località "Su Munzioni", a circa 2 km dalla costa.

L'impianto si estende per circa 57,46 ha, con una superficie occupata dai pannelli fotovoltaici pari a 35,75 ha, in un'area pressoché pianeggiante dalla morfologia eterogenea, a tratti coperta da manto erboso ed a tratti con roccia affiorante, contornata da praterie e macchia mediterranea. Il sito ove saranno installati i moduli fotovoltaici ricade all'interno del "Consorzio industriale provinciale Sulcis – Iglesiente" ed è compreso all'interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) del Sulcis Iglesiente Guspinese, sebbene l'area di progetto risulti ad oggi del tutto caratterizzata da elementi naturali o aree a pascolo e funge da diaframma tra la grande zona degli impianti industriali del porto ed un suo sviluppo più piccolo distaccato nell'entroterra.

Il territorio circostante l'area di progetto evidenzia una doppia valenza storico culturale e paesaggistica: da un lato la presenza di numerosi siti minerari e di cava espressione dell'industria e della storia del territorio, come l'insediamento di Cortoghiana a circa 2,5 km dall'impianto, i cui valori sono riconosciuti nel Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, e dall'altro la naturalità dell'ambiente in cui questi sono inseriti, sia nell'entroterra che nella parte del versante costiero ancora incontaminato, i cui valori sono riconosciuti dalla disciplina propria dell'ambito costiero del PPR e dal SIC "Punta S'Aliga", a circa 1,8 km.

Dall'analisi dei vincoli di sopra riportata si rilevano criticità per la realizzazione dell'impianto in ordine alla tutela dei beni paesaggistici.

Richiamando quanto elencato al punto B.1, sebbene parrebbe che l'areale di installazione dei moduli FV sia escluso dall'applicazione della disciplina del PPR per la "Fascia costiera", vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143 per effetto dell'art. 17, comma 3 lett. a delle NTA del PPR (Deliberazione G.R. n. 16/24 del 28/03/2017: *"le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo"*), vi è d'altro canto da rilevare che lo SIA non fornisce indicazioni di dettaglio riguardo alle previsioni sull'areale interessato, ma si limita a citare l'esistenza di un Piano urbanistico consortile senza specificare la effettiva destinazione su quell'area. Lo SIA non esplicita se, nello specifico dell'areale direttamente interessato dai moduli fotovoltaici, il Piano urbanistico consortile contenga *"previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione"*, di cui D.G.R. n. 16/24 del 28/03/2017, tanto da rientrare nei casi di esclusione dalla applicabilità della disciplina della "Fascia costiera"; mentre il sito identificato in comune di Gonnese per la realizzazione della Stazione Elettrica e di altre simili stazioni è in ogni caso esterno al perimetro della "Fascia costiera".

Vale la pena pertanto evidenziare che, se per l'area in argomento lo strumento urbanistico consortile non possedesse le caratteristiche di cui alla D.G.R. n. 16/24 del 28/03/2017, la stessa area, ai sensi della DGR 59/90 del 27/11/2020 - Allegato C, risulterebbe non idonea, in quanto nelle aree vincolate dall'art 17, comma 3 lett. a) delle NTA del PPR: *"la realizzazione di impianti di grande taglia potrebbe comportare una alterazione dell'identità paesaggistica e compromettere gli obiettivi di tutela finalizzati a preservare lo stato di equilibrio tra habitat naturale e attività antropiche"*.

Si sottolinea ad ogni buon conto che l'area in argomento rimane comunque sottoposta alla disciplina del PPR in quanto, per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, all'interno dell'Ambito costiero omogeneo n. 6 "Carbonia e Isole Sulcitane" le disposizioni del PPR sono direttamente applicabili ed immediatamente efficaci. Sull'area del "Consorzio industriale provinciale Sulcis – Iglesiente" è vigente la pianificazione consortile che è comunque subordinata alla disciplina del PPR, anche con riferimento alla disciplina delle componenti ambientali.

L'impianto ricade infatti in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie



“colture erbacee specializzate” (artt. 28-30 delle NTA), “aree seminaturali” della fattispecie “praterie” (artt. 25-27 delle NTA) ed “aree naturali e sub-naturali” della fattispecie “macchia” (artt. 22, 23, 24 delle NTA), la cui disciplina si riporta di seguito.

Disciplina delle “aree ad utilizzazione agroforestale”, art. 29 delle NTA, sono vietate *“trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso”*. Disciplina delle “aree seminaturali”, art. 26 delle NTA, per cui sono vietati *“gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado”*. Disciplina delle “aree naturali e sub-naturali”, art. 23 delle NTA, è vietato: *“qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”*. La realizzazione dell'impianto FV, esteso circa 57,46 ha, con una superficie occupata dai 56.160 moduli fotovoltaici pari a 35,75 ha, non concorre a realizzare nessuno degli obiettivi paesaggistici posti dal PPR per quelle aree e pertanto è in contrasto con gli artt. 23, 26 e 29 delle NTA.

Si deve inoltre rilevare che l'impianto è posto a circa 170 m dalla fascia di tutela del torrente Canale di Guardia e a circa 560 m dalla fascia di tutela del Riu Flumentepido, beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del D. lgs. 42/2004, per i quali la disciplina del PPR prevede, all'art. 18 delle NTA, che siano *“oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”*. La localizzazione di un parco fotovoltaico nelle immediate vicinanze di detti beni appare pertanto inopportuna, anche in considerazione dello stato d'uso del territorio di riferimento, già depauperato dalla presenza degli insediamenti industriali e produttivi e per il quale, proprio l'area prescelta per l'intervento, funge da diaframma paesaggistico.

Nel contesto paesaggistico rappresentato, la realizzazione dell'impianto si mostra critica anche per l'impatto visivo, come emerge dalle foto-simulazioni allegate allo SIA. L'area prescelta per i moduli fotovoltaici costituisce ad oggi una porzione residua di naturalità in un contesto marcatamente antropizzato, il cui rapporto con la costa ed il mare è stato obliterato dagli impianti in esercizio nelle diverse zone di cui è costituita la Grande Area Industriale. La realizzazione del progetto, dal punto di vista percettivo e del consumo di suolo, comporterebbe la realizzazione di un ulteriore impianto industriale su un'area di circa 57,46 ha che al momento si conserva nel suo stato naturale, determinando di fatto una continuità fisica e percettiva tra la grande area industriale portuale di Portovesme e la porzione industriale di Nuraxi Figus nell'entroterra, il cui impatto sarebbe oltremodo insostenibile per la fruibilità paesaggistica e per l'equilibrio degli habitat, già fortemente compromessi dalle scelte insediative del recente passato.

L'esame dell'impatto cumulativo con simili impianti fornisce ulteriori elementi di criticità a svantaggio della sostenibilità paesaggistica del progetto, localizzato in un territorio costiero di rilievo storico culturale e naturalistico estremamente fragile e, come evidenziato, già in parte depauperato dalla presenza di numerose aree estrattive dismesse e da bonificare e dalla presenza della Grande Area Industriale di Portovesme. Oltre all'impianto in proposta si deve considerare la presenza di impianti alimentati da FER esistenti o in iter autorizzatorio nel medesimo ambito di riferimento.

Il proponente, da p. 230 a p. 231 dello SIA, analizza l'effetto cumulo con altri impianti FER, considerando la presenza di 2 impianti esistenti entro la fascia di 3 km e di 4 impianti in progetto entro la fascia di 5 km, concludendo che *“l'impatto visivo legato alla cumulabilità dell'impianto in progetto Su Munzioni considerate le condizioni al contorno può ritenersi estremamente limitato”*; così come nell'elaborato “REL\_SP\_10\_IC Relazione impatti cumulativi” conclude *“l'impianto di progetto non genera effetti cumulativi apprezzabili per il contesto territoriale in cui lo stesso verrà realizzato”*. Il proponente non rileva la presenza di 2 pale eoliche all'interno del proposto impianto FV e di numerose altre che ne circondano a pochi metri il perimetro; la qualità dell'analisi cumulativa del progetto risulta pertanto inadeguata a valutare le dinamiche in atto nel contesto e la capacità dello stesso di assorbire l'impianto proposto.

Infatti, si deve innanzitutto evidenziare che il progetto fotovoltaico in esame ricade in un'area già interessata dalla presenza del vasto impianto eolico di Portoscuso della Enel Green Power, la quale, con nota di osservazioni n. prot. 19981 del 26/07/2023, ha dichiarato che *“l'eventuale sviluppo del progetto fotovoltaico, così come definito nella richiesta di autorizzazione, determinerebbe impatti di varia natura (di seguito meglio dettagliati), con conseguenti danni, anche da mancata produzione, per l'impianto eolico nella titolarità della Scrivente”*. Dalle osservazioni citate risultano infatti numerose interferenze sia con i siti delle pale eoliche (2 comprese all'interno dell'impianto FV), che con tratti viari e del cavidotto, per cui la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame impedirebbe la manutenzione dell'impianto eolico esistente.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

Circa le dinamiche di sviluppo del territorio di interesse, si elencano di seguito gli impianti FER in iter autorizzatorio statale o regionale, di cui questo ufficio è a conoscenza:

- esistente - Portoscuso - impianto fotovoltaico da 999,84 kw;
- esistente - Portoscuso - parco eolico già di 39 aerogeneratori, successivamente ampliato in comune di Carbonia;
- progetto ID\_VIP 8387 – Gonnese e Portoscuso – impianto fotovoltaico denominato “Cirfini”;
- progetto ID\_VIP 9313 – Gonnese e Portoscuso – impianto fotovoltaico denominato “Genere”;
- progetto – Gonnese – impianto fotovoltaico Soc. SF Lidia Srl;
- progetto – Gonnese – impianto fotovoltaico loc. cava Cannemenda (annunciato nello SIA dell’impianto FV “Cirfini”);
- progetto ID\_VIP 8947 - Carbonia, Gonnese e Portoscuso - impianto fotovoltaico denominato “Carbonia”;
- progetto in procedimento P.A.U.R. regionale – Carbonia – impianto fotovoltaico loc. Acquis Derettas della Società Green Fourteen S.r.l.;
- progetto - Carbonia e Portoscuso - impianto fotovoltaico della Soc. Sulcis Energetica S.r.l in località "Sa Xia Manna";
- progetto ID\_VIP 8200 - Carbonia e Gonnese - parco eolico denominato "Carbonia";
- progetto ID\_VIP 8763 – Carbonia, Iglesias e Gonnese - parco eolico Iberdrola Renewables;
- progetto ID\_VIP 9369 - Centrale eolica offshore denominato “San Pietro Nord”;
- progetto ID\_VIP 9292 - Centrale eolica offshore denominato “San Pietro Sud”;
- progetto ID\_VIP 9680 - Centrale eolica offshore nel settore O/N/O delle coste di Portoscuso e dell'isola di San Pietro.

Per quanto sopra, si ritiene che il progetto in argomento costituisca un elemento ulteriore di trasformazione negativa dei caratteri costitutivi del territorio di riferimento, anche in vista dell’impatto cumulativo potenziale con gli altri impianti FER ad oggi in iter autorizzativo, la cui realizzazione saturerebbe, dal punto di vista paesaggistico, la capacità di assorbimento da parte del contesto.

Si deve evidenziare infatti che il progetto in esame e gli ulteriori impianti di sopra segnalati non sono coerenti con i valori riconosciuti dal PPR nella Scheda d’Ambito di paesaggio n. 6 “Carbonia e Isole Sulcitane” nella quale si rileva come questo territorio sia caratterizzato *“da un ricchissimo insediamento antico e da una sequenza moderna di centri di fondazione dall’epoca sabauda fino al secolo scorso”*. Tale connotazione insediativa, insieme alle qualità ambientali specifiche, sono parte centrale del sistema di valori sui quali si fonda il progetto d’ambito delle *“azioni di conservazione, ricostruzione o trasformazione del territorio”* del PPR che per questo contesto prevede un progressivo riequilibrio delle funzioni territoriali produttive e insediative a favore di una riduzione delle interferenze delle attività industriali con l’ambiente naturale e antropico storico e tradizionale.

#### B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI

Per quanto sopra, con specifico riguardo alla componente ambientale paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l’opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, stanti le criticità di sopra evidenziate, si deve rilevare che la non conformità con la disciplina del PPR e l’impatto derivante dall’effetto cumulo con gli impianti FER già in essere e con le numerose simili iniziative al momento in iter autorizzatorio per il territorio di riferimento, anche in considerazione della qualità dell’area prescelta, al momento in stato naturale in un ambito paesaggistico già depauperato dalla presenza degli insediamenti industriali e produttivi, concorrono a rendere la presente proposta non sostenibile paesaggisticamente. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l’esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche.

### **C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell’evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell’opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo.

### **D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)**

Il proponente dichiara che il progetto non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni del SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento. Richiamando quanto elencato al punto B.1, sebbene parrebbe che l'areale di installazione dei moduli FV sia escluso dall'applicazione della disciplina del PPR per la "Fascia costiera", vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143 per effetto dell'art. 17, comma 3 lett. a delle NTA del PPR (Deliberazione G.R. n. 16/24 del 28/03/2017: *"le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo"*), vi è d'altro canto da rilevare che lo SIA non fornisce indicazioni di dettaglio riguardo alle previsioni sull'areale interessato, ma si limita a citare l'esistenza di un Piano urbanistico consortile senza specificare la effettiva destinazione su quell'area. Lo SIA non esplicita se, nello specifico dell'areale direttamente interessato dai moduli fotovoltaici in comune di Portoscuso, il Piano urbanistico consortile contenga *"previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione"*, di cui D.G.R. n. 16/24 del 28/03/2017, tanto da rientrare nei casi di esclusione dalla applicabilità della disciplina della "Fascia costiera".

Vale la pena pertanto evidenziare che, se per l'area in argomento lo strumento urbanistico consortile non possedesse le caratteristiche di cui alla D.G.R. n. 16/24 del 28/03/2017, la stessa area risulterebbe non idonea ai sensi della DGR 59/90 del 27/11/2020 - Allegato C, , in quanto nelle aree vincolate dall'art 17, comma 3 lett. a) delle NTA del PPR: *"la realizzazione di impianti di grande taglia potrebbe comportare una alterazione dell'identità paesaggistica e compromettere gli obiettivi di tutela finalizzati a preservare lo stato di equilibrio tra habitat naturale e attività antropiche"* ed il progetto, inoltre, necessiterebbe dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

Si sottolinea ad ogni buon conto che l'area in argomento rimane comunque sottoposta alla disciplina delle componenti ambientali del PPR in quanto, per effetto dell'art. 4 comma 4 delle NTA, all'interno dell'Ambito costiero omogeneo n. 6 "Carbonia e Isole Sulcitane" le disposizioni del PPR sono direttamente applicabili ed immediatamente efficaci e si comunica che il progettato impianto non risulta con esse compatibile.

Qualora fosse appurato che l'area del progetto non è esclusa dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera" di cui all'art. 19 comma 3 lett. c) delle NTA del PPR così come esplicitato dalla D.G.R n. 16/24 del 28/03/2017, non sarebbe possibile rilasciare l'autorizzazione paesaggistica per le motivazioni espresse ai punti B2 e B4.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Giovanna Pietra, e-mail: [giovanna.pietra@cultura.gov.it](mailto:giovanna.pietra@cultura.gov.it);
- area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Roberta Perria, e-mail: [roberta.perria@cultura.gov.it](mailto:roberta.perria@cultura.gov.it).

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico  
dott.ssa Giovanna Pietra



#### IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale beni architettonici e paesaggio  
arch. Gabriela Frulio



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

*Giulio*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio  
arch. Roberta Perria

*Roberta Perria*

La Soprintendente  
ing. Monica Stochino  
(documento firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

*Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

*Oggetto:* [ID VIP: 9929] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (Comuni di Portoscuso e Gonnese)** – Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato “GREEN AND BLUE SU MUNZIONI” della Potenza di 39,0312 MW, con opere connesse di collegamento alla RTN – Progetto Definitivo  
Proponente: SF ISLAND S.r.l.  
**Contributo istruttorio.**

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 13304 del 04/07/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 21349 del 24/11/2022 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, considerato che nei pressi dell’impianto non sono presenti beni architettonici dichiarati di interesse culturale né tutelati *ope legis* ai sensi degli art. 10 e 12 del *Codice* e che le criticità evidenziate riguardano la tutela paesaggistica e archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1  
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III  
arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

**Esmeralda VALENTE**

O = MINISTERO DELLA  
CULTURA  
C = IT





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

*Oggetto:* **[ID\_VIP: 9929] COMUNI DI PORTOSCUSO E GONNESA (PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA)**  
Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "GREEN AND BLUE SU MUNZIONI" della Potenza di 39,0312 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN.  
Proponente: SF ISLAND S.r.l.  
Procedura: Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.  
Richiesta di parere e contributi: prot. SSPNRR n. 13304 del 04.07.2023  
Parere endoprocedimentale: prot. SABAP-CA n. 21349 del 24.11.2023  
**Contributo istruttorio.**

In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione inerente e le successive integrazioni pubblicate sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale e si specifica quanto segue.

**CONSIDERATO** che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, come dettagliato dalla stessa Soprintendenza, ed in particolare che nell'area buffer di 500 m insistono edifici di età romana in loc. Masoni Ignazio e tombe di età romana in loc. Su Piccinu Mortu, per i quali sono in corso le istruttorie per la dichiarazione di interesse culturale ex art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004;

**CONSIDERATO** che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. 36/2023 e degli ulteriori chiarimenti e considerazioni avanzate dalla Soprintendenza si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

**si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico** prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, **la cui esecuzione è comunque sospesa** a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

**Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere.**

Il funzionario archeologo  
dott. Sara Neri ([sara.neri@cultura.gov.it](mailto:sara.neri@cultura.gov.it))

Sara Neri

Sara Neri  
2023.12.05 12:03:27 +01'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II  
arch. Laura Moro



moro laura  
Ministero della Cultura  
11.12.2023 12:51:31  
GMT+01:00